

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2213

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PERLINI**

Modifica all’articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di accertamento della permanenza di talune disabilità fisiche e mentali

*Presentata il 22 gennaio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A seguito dell’articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si verifica nella pratica un fatto ingiusto cui occorre porre rimedio.

Infatti, i destinatari della norma vengono comunque chiamati a visita medica di controllo periodico « a campione » con l’effetto, da un lato, dell’aggravamento inutile dei costi e dei carichi di lavoro delle strutture interessate, e dall’altro — ed è ciò più interessa — del grave disagio psicologico, morale e spesso economico delle famiglie interessate.

Da più parti infatti giungono giuste e comprensibili proteste dei familiari, che vedono periodicamente rinnovare le loro tragiche vicende con la incomprensibile necessità di controllare, al fine del mantenimento dei benefici, la permanenza di una condizione fisica che sin dall’origine è stata dichiarata irreversibile.

È quindi prima di tutto un dovere morale evitare il periodico rinnovarsi di una inutile quanto dispendiosa ed avvilente, per chi la subisce, procedura.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi con effetti permanenti sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia ».

